



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
1° Sezione civile
ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS E 702 TER DEL CPC

Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede, nella causa ex art. 702 *bis* del c.p.c.,
promossa da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

parte ricorrente

contro

**CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO DI TORINO**

in persona del rappresentante legale *pro tempore*

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

parte resistente

n o n c h é

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO**

in persona del rappresentante legale *pro tempore*

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

parte resistente



3.6. Sulla dedotta infondatezza nel merito degli addebiti rivolti al [REDACTED]

Il ricorrente afferma che gli addebiti a lui rivolti sono infondati nel merito.

Il motivo non è fondato e, pertanto, va disatteso.

Il [REDACTED] è stato sanzionato dai competenti organi disciplinari professionali (con la sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione) in quanto:

a) ha concesso le proprie credenziali informatiche alla società [REDACTED] al fine di effettuare gli invii telematici, così consentendo a quest'ultima di compiere un'attività che invece la Legge n. 12/1979 riserva in via esclusiva al Consulente del Lavoro;

b) ha concesso una subdelega a un soggetto terzo [REDACTED], non suo dipendente, estraneo al proprio studio professionale, concorrendo così ad un'attività *contra legem*, ovverosia l'esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro da parte di un centro di elaborazione dati.

Il ricorrente è stato quindi riconosciuto colpevole della violazione delle seguenti norme:

1) art. 17 del Codice deontologico (secondo cui "*Il Consulente è tenuto a collaborare lealmente con l'Ordine per l'espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell'abusivismo professionale*") → per aver ommesso di segnalare al CPO che la società [REDACTED] esercitava, in parte, attività riservata ex Legge n. 12/1979;

2) art. 23 comma 3 del Codice deontologico (secondo cui "*Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondata mente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem*") → per aver concorso la sua attività a far realizzare alla società [REDACTED] e al suo amministratore [REDACTED] un'operazione *contra legem*;



3) art. 1 della Legge n. 12/1979 per non aver comunicato al CPO il nominativo del Consulente responsabile dello Studio [REDACTED] che esercita l'attività di consulenza ed elaborazione paghe e stipendi;

4) art. 1 della Legge n. 12/1979 e Circolare INPS n. 28/2011 paragrafo 3.2. per aver rilasciato una subdelega al sig. [REDACTED] che al momento della richiesta non era né un suo dipendente né un suo collaboratore, ma amministratore unico di un centro di elaborazione dati, concorrendo così, all'esercizio abusivo di un'attività riservata per legge ai Consulenti del Lavoro.

A fronte di tali addebiti e del *decisum* dei competenti organi disciplinari, l'odierno ricorrente [REDACTED] sostiene in ricorso l'infondatezza di tali accuse in ragione dei seguenti quattro argomenti:

1) egli non doveva segnalare nulla al CPO relativamente all'operato di [REDACTED] in quanto la società non esercitava alcuna attività riservata essendo egli stesso - in qualità di responsabile - ad occuparsi di tale attività, e a nulla rilevando che ad effettuare gli invii erano materialmente le dipendenti della [REDACTED] *“peraltro sempre in sua presenza”*;

b) per le stesse ragioni egli non ha concorso in alcun illecito di [REDACTED] proprio perché detta società non svolgeva alcuna attività riservata;

c) egli ignorava che la subdelega concessa a [REDACTED] venisse da questi in concreto esercitata e utilizzata; essa era stata concessa al [REDACTED] allorché questi si apprestava a svolgere il tirocinio presso il [REDACTED]; a cagione di una pregressa sanzione disciplinare il [REDACTED] non ha quindi potuto accogliere il tirocinante; il [REDACTED] è andato a svolgere il tirocinio presso altro Consulente e vi è stata dimenticanza dell'avvenuto rilascio della subdelega; il [REDACTED] solo all'esito della decisione qui impugnata ha appreso che la subdelega era stata utilizzata a sua insaputa;

d) egli infine non doveva comunicare alcun nominativo di Consulente Responsabile al CPO in riferimento allo Studio [REDACTED] giacché esso non esercita alcuna attività di consulenza del lavoro.



Ebbene, tutti e quattro gli argomenti difensivi ora riportati risultano infondati e ciò per i seguenti motivi.

La prova della fondatezza degli addebiti deriva dal contenuto dei due verbali di audizione depositati in atti:

a) il verbale dell'audizione del 24 maggio 2017 (nella quale è stato sentito innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale l'odierno ricorrente, ovverosia il Consulente del lavoro [REDACTED] (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro);

b) il verbale dell'audizione del 13.9.2017 (nella quale sono stati sentiti innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale, sia il Consulente del lavoro [REDACTED], sia il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED], quest'ultimo dipendente di [REDACTED] (v. il doc. n. 17 del fascicolo di parte resistente Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro).

Le dichiarazioni ivi riportate chiariscono efficacemente come il [REDACTED] abbia di fatto esclusivamente prestato o concesso le sue credenziali alla società [REDACTED] per l'effettuazione di attività che la Legge n. 12/1979, in realtà, riserva in via esclusiva al Consulente del Lavoro.

E invero va evidenziato come i c.d. CED (Centri Elaborazione Dati) possano svolgere in materia di lavoro (ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 12/1979) una mera attività di imputazione dati, di calcolo e di stampa.

Al Consulente del Lavoro sono invece demandate in via esclusiva le attività riservate di cui all'articolo 1 della Legge n. 12/1979, fra le quali, ad esempio, va certamente inclusa - fra le altre - la determinazione, la generazione, e l'invio dei flussi UNIEMENS, o comunque ogni attività valutativa e interpretativa in relazione a fattispecie fattuali concrete.

Il CED - correttamente - deve essere un mero strumento del quale il Consulente del Lavoro o il datore di lavoro eventualmente possano avvalersi per essere coadiuvati nell'elaborazione materiale delle buste paghe e nelle ulteriori attività di imputazione dati nella gestione del rapporto di lavoro.



Si tratta quindi di un'attività meramente materiale di ausilio all'attività professionale del consulente del lavoro ovvero dell'attività datoriale di gestione del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame risulta invece che il [REDACTED] si sia semplicemente prestato a rendere disponibili le proprie credenziali per avallare di fatto l'attività svolta da altri e consentire così a [REDACTED] di svolgere attività riservata ex art. 1 della Legge n. 12 del 1979.

Ciò sovverte la funzione e l'ordinaria dinamica imposta dalla normativa professionale che disciplina e regola l'ambito della Consulenza del Lavoro.

D'altra parte, l'articolo 2 comma 3 della Legge n. 12/1979 espressamente dispone che *“Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale”*.

Nel caso in esame le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente [REDACTED] dimostrano come effettivamente la [REDACTED] era di fatto, non già uno strumento ausiliario nell'esecuzione di attività consentite svolte in proprio dal Deamicis, quanto piuttosto un autonomo centro operativo - dotato di una propria struttura e organizzazione - che si è avvalso delle credenziali del [REDACTED] per poter pienamente operare.

D'altra parte, risulta poco credibile che - ove l'attività riservata ex art. 1 della Legge n. 12 del 1979 sia stata effettivamente svolta dal [REDACTED] in prima persona (egli, infatti, quale consulente del lavoro, è tenuto a svolgerla in prima persona oppure esclusivamente a mezzo di propri dipendenti) - egli non si sia fatto retribuire.

Il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

DOMANDA: emetti qualche fattura a [REDACTED]
RISPOSTA: No, io fatturo direttamente ai clienti solo in caso di ispezioni o pratiche vertenze e pratiche particolari. Il resto è gratuito.

(v. il verbale dell'audizione del 13.9.2017).



E' invece pacifico che l'intervento del [REDACTED], tramite la concessione delle sue credenziali, avveniva non solo in caso di ispezione o pratiche o vertenze particolari ma anche in casi ordinari quali quelli dell'invio dei flussi UNIEMENS (costituiti dall'aggregato dei flussi dei modelli DM 10/02 e EMENS); tanto ha infatti dichiarato il dipendente della [REDACTED]:

DOMANDA: gli Uniemens chi li invia?

RISPOSTA: noi li calcoliamo, produciamo il file e due volte al mese viene in Studio il [REDACTED] che dopo il controllo effettua l'invio con le sue credenziali.

(v. il verbale dell'audizione del 13.9.2017).

Il [REDACTED] ha dichiarato che la convenienza di un tale assetto di rapporti professionali egli la rinveniva nel fatto di poter avvalersi della [REDACTED] in altri casi allorquando lo [REDACTED] aveva problemi nell'elaborazione di paghe in proprio:

DOMANDA: Per questa attività è remunerato?

RISPOSTA: no, ho convenienza in termini di assistenza, aiuto nel momento in cui io come [REDACTED] ho dei problemi, per esempio in altri casi [REDACTED] mi elaborava i dati. Faccio tutto a titolo gratuito nei confronti di [REDACTED].

(v. il verbale dell'audizione del 24.5.2017).

Di tale circostanza non viene tuttavia fornita alcuna prova (si tratta quindi di circostanza indimistrata) e comunque di essa non si può certamente qui tener conto perché afferente a distinti rapporti fra un diverso soggetto (una società in forma di s.n.c.) e un diverso ambito (non la professione di Consulente del Lavoro svolta dal [REDACTED] in proprio, bensì l'attività di CED svolta dalla [REDACTED]).

Quanto poi al fatto di ignorare che la delega del [REDACTED] non fosse utilizzata, detta circostanza non appare credibile attesi gli stretti rapporti fra la [REDACTED] e il [REDACTED], il quale, secondo quanto riferito dal dipendente [REDACTED], si recava almeno due volte al mese presso la [REDACTED].



Il fatto che egli abbia concesso le proprie credenziali alla [REDACTED] e una subdelega al suo amministratore [REDACTED] non è certo fatto causale, bensì compimento di un chiaro disegno di collaborazione commerciale e funzionale volto a consentire alla [REDACTED] e alla società di consulenza del [REDACTED] di fornire ai clienti finali un servizio completo in materia di adempimenti lavoristici, fiscali, commerciali e di consulenza del lavoro.

Da ultimo, in relazione al quarto motivo di doglianza del ricorrente, si evidenzia come nello stesso statuto della [REDACTED] vi sia inclusa nell'oggetto sociale l'attività di "*consulenza ed elaborazione di paghe e stipendi*".

La consulenza in tale materia è necessariamente riservata al Consulente del Lavoro (v. doc. 5 A del fascicolo di parte resistente Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ove è riportata la visura camerale).

E' dunque la stessa società che enuncia tale attività nel proprio oggetto sociale come pubblicato in visura camerale, e ciò confuta nettamente il motivo di doglianza avanzato dalla Difesa ricorrente.

Infine, il Tribunale ritiene effettivamente che le condotte sopra esposte e unitariamente enunciate siano idonee a pregiudicare il decoro e la dignità della professione di Consulente del Lavoro poiché il porre al servizio di altri le proprie credenziali informatiche e omettere il compimento in proprio di attività riservate *ex lege* alla categoria di appartenenza è certamente comportamento che compromette presso i consociati il prestigio di cui deve certamente godere un'attività affatto delicata e rilevante, in quanto afferente a diritti soggettivi primari (quali il diritto alla retribuzione e alle connesse prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali), quale quella della Consulenza del Lavoro.

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto concludersi per la fondatezza nel merito degli addebiti formulati nei confronti del [REDACTED].



4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e istanze avanzate in atti.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) (cause di valore indeterminato di fascia bassa), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate nonché della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.700,00
 - b) fase introduttiva → € 1.200,00
 - c) fase istruttoria → € 600,00
 - d) fase decisionale → € 1.400,00
- = per un totale di € 4.900,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

visti gli artt. 702 *bis* e seguenti del c.p.c.

1) **Rigetta** il ricorso.

2) **Condanna** il ricorrente [REDACTED] alla rifusione, in favore della parte resistente Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 4.900,00 per



compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

3) **Condanna** il ricorrente [REDACTED] alla rifusione, in favore della parte resistente Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 4.900,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Torino, 20 marzo 2019.

Il Giudice

[REDACTED]

